

Dichiarazione resa in ossequio all'art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione relativa alla **“Realizzazione Centro di Aggregazione Sportiva nella Zona F5 del P.R.G. – ex Campo di Concentramento”**.

CUP: D58B18000080006
C.I.G.:78426263B6

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a, nato a il e residente avia nella qualità di.della ditta..... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di _____ partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta:

1)- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2)-che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010).

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l'appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

5)- che nel contratto d'appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i pagamenti da parte dell'appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico dell'appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP.

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

12) che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Timbro e firma

Firma leggibile

N.B. Si allega documento di riconoscimento.